



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 27 (Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164)

' della verifica.

1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore. 2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) i presupposti per la qualita' dell'opera nel tempo;
- d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- e) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.

Versione in vigore dal 2 maggio 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Partizione	Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/allegato-xxi-allegato-tecnico-di-cui-all-articolo-164-art-27/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it